

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PICENO - FERMO

PROLUSIONE DEL ANNO GIUDIZIARIO 1994

L'indissolubilità del matrimonio tra l'errore speculativo

e l'atto positivo della volontà escludente

Mons. José M. SERRANO RUIZ, Uditore R.R.

“Il matrimonio era un tempo un porto dal quale alcune copie salpavano felicemente; altre vi restavano a marcire; ed altre ancora naufragavano contro la scogliera. Oggi è invece un viaggio in mare aperto, senza porto alcuno ed entrambi gli sposi devono quindi vigilare attentamente, se vogliono che la nave tenga il mare. Ogni forma di matrimonio può essere nobile ed offrire gioia e ricompense, se le persone decidono di renderla tale”

Margaret MEAD, ‘Maschio e femmina’ (ed. ital., Milano, 1972, p. 316)

Ho voluto cominciare con queste parole della ben conosciuta antropologa americana, perché al di là della bella immagine adoperata, mettono in rilievo il nocciolo del problema che oggi qui ci raduna. L'opera della MEAD è molto lontana di essere un'opera d'ispirazione cristiana, certo non una difesa dell'indissolubilità del vincolo; ma in queste parole enuncia con grande precisione e incisività le molteplici ragioni sociologiche per cui oggi, oltre il problema del ben noto divorzio -che è più effetto che causa-, l'indissolubilità del matrimonio suscita tanto interesse. Sí; possiamo ben dire che oggi l'indissolubilità del matrimonio, come il matrimonio stesso, è una scelta che va fatta con matura determinazione: non solo per ragioni di principio; ma anche per i rischi e le possibilità che include la sua attuazione. Anche per il cristiano? - Senz'altro. E non di meno per il cristiano presenta certi risvolti, dei quali vogliamo occuparci nella mattina odierna.

Vorrei preannunciare che essendo questo un lavoro fondamentale giudiziario e al servizio dell'amministrazione della giustizia nella santa Chiesa, non di meno le idee che seguono, canoniche senz'altro e per tanto pastorali in quanto ultima e prossimamente indirizzate alla salvezza delle anime, spero servano anche de riflessione per altri operatori della pastorale ecclesiale.

Occupiamoci dunque di quella nota essenziale del matrimonio cristiano, alla quale AGOSTINO attribuì il santo nome di 'Bene della sacramentalità' che è la sua indissolubilità.

D'accordo con il titolo concordato, il nostro approccio alla indissolubilità del matrimonio avverrà in tre momenti ognuno dei quali si direbbe ancorato a una espressione del titolo stesso. E così tratteremo prima, nel livello più teorico, dell'indissolubilità del matrimonio cristiano come nota identificante dello stesso - Poi, un passo avanti nella ricerca della applicazione concreta, dell'errore speculativo come possibile ostacolo - diciamo in un modo molto convenzionale intellettuale- del consenso matrimoniale - E finalmente cerchiamo di fare la disamina procedurale delle Cause di nullità per esclusione dell'indissolubilità in cui di modo concreto si devono affrontare le peculiarità irripetibili -la parola è del Papa nella recentissima lettera alle famiglie- di ogni singolo matrimonio sottomesso a giudizio di nullità.

I. L'INDISSOLUBILITÀ DEL PATTO CONIUGALE COME NOTA ESSENZIALE E IDENTIFICANTE DEL MATRIMONIO CANONICO.

Nella sua conosciutissima Sentenza di 25 febbraio 1969, ANNE afferma che dal oggetto formale sotto il quale un consenziente emette il consenso dipende che questo definisca il tipo di consenso emesso. In rigoroso linguaggio scolastico vuol dire che il matrimonio si deve intendere, anche di modo implicito, se si vuole che un qualsiasi consenso -chiamiamo psicologico- diventi un consenso coniugale. Dentro di questa 'coniugality', da essere intenzionalmente cercata dal consenziente, penso che l'indissolubilità occupi oggi un posto molto rilevante. Tanto da meritare anzitutto un certo approfondimento in se stessa. Ciò vorremmo fare attraverso una ricognizione del suo spessore antropologico in senso umano, e, specialmente, cristiano.

Qualunque siano le difficoltà di attuazione nell'ordine reale, spero non trovare opposizione nell'asserire che teoricamente non si può arrivare a una concezione più alta della persona umana di quella che la fa capace di opzioni irreversibili -perpetuità- e nello stesso tempo con così alta capacità di arricchire ed arricchirsi a vicenda nell'ambito della sola dualità interpersonale. Si tratta di un progetto di felicità completa e perpetua. Questo è lo schema dell'indissolubilità coniugale che il messaggio rivelato cristiano afferma insito nella purezza dell'inizio nell'uomo. Le ulteriori devia-

zioni, anche esse molto presto rintracciabili nella cultura umana, non enervano la forza delle prime affermazioni. Se anche oggi per mancanza di una adeguata preparazione e per un innegabile e costante assedio ai principi può sembrare che la persona non sia in grado di dare il meglio di sé, questo non sarà perché tale 'meglio' sia stato smentito di qualsiasi altra proposta migliore ancora. E' il caso di ricordare le parole di un altro antropologo inglese rivoltemi in prima persona: *Curino l'identità del matrimonio cristiano perché pur con la grande libertà di ricerca in cui ci muoviamo non siamo capaci di trovargli un'alternativa.*

Se da questa constatazione antropologica e psicologica per dir così naturale passiamo ora ad una visione antropologica cristiana, nel limite della religiosità naturale, è sorprendente come le caratteristiche fondamentali del matrimonio cristiano si adeguino ai tre atteggiamenti che sembrano segnare la profonda nascita della esperienza religiosa dell'umanità. Poiché è vero che il rapporto col Nume si svolge nell'ambito del rispetto misterico -fedeltà- della paura della fine -perpetuità- e della ammirazione per l'origine della vita -creazione, procreazione-.

Fra queste tre note -che si conoscono nella tradizione culturale cristiana col nome di beni del matrimonio- quella dell'indissolubilità, della vittoria sul tempo e le sue incertezze, acquista ancora una prospettiva più precisamente cristiana. Mi riferisco al matrimonio come dono d'accordo con la sua rinnovata visione che ci arriva dal Concilio Vaticano II. Quel darsi ed accettarsi a vicenda del coniugi che fa dimenticare per sempre un non mai bene spiegato ne compreso risvolto contrattuale del connubio; quell'oblatività e recettività che avrà sempre un sicuro punto di riferimento nel rapporto Cristo-Chiesa, sembra esigere questa dimensione di perpetuità che è, in primo luogo totalità: come si può intendere una mutua donazione e accettazione totale che non sia nello stesso tempo perpetua? - E un concetto di perpetuità che supera il parametro della durata per cercare anche quello dell'intensità. Ma una donazione mutua che è pure, e rimane sostanzialmente *dono di sé tra gli sposi*. Poiché il dono comporta l'irreversibilità: quale dono infatti, sincero e totale, può essere compatibile con un eventuale richiamo dal regalo da parte del donante? - Così soprattutto il dono del amore che non è il dono di nessuna cosa, ma il dono di sé nella storicità dinamica del fluire vitale verso l'ultimo traguardo.

E vorrei aggiungere: dono di Dio. Il carattere sacramentale del matrimonio ce lo fa riconoscere dono di Dio. Ancora una volta con le parole di Giovanni Paolo II non si tratta solo di un rispetto di Dio da parte dell'uomo ma anche di un rispetto di Dio verso l'uomo. Non un dono del uomo a Dio ma un dono di Dio verso l'uomo. E ben sappiamo che i doni di Dio sono senza pentimento: in qualche modo partecipano della stessa eternità del Donatore. Soprattutto nel caso del incessante amore di Dio.

Questa è l'idea dell'indissolubilità matrimoniale. Di per sé un'immagine di felicità non certo solo individuale, ma senz'altro personale e interpersonale: non sentirla così, sacrificarla ad una pretesa felicità individuale può essere conseguenza di mille traversie della vita. Ma anche di una difettosa verifica iniziale della propria disponibilità e della disponibilità altrui. Una intesa, un consenso, maturo ed importante non può non prevedere i rischi; ma se è sincero e totale, non prevede i rischi come occasioni di morte ma come occasione di lotta o sofferenza per evitare la disfatta. Un ideale che dovrebbe trovare il massimo della sua forza nella libera scelta dei convinti. Poiché queste idee sono precedenti a qualsiasi legge positiva, non creati ma accolti da essa prima ancora di imporli giuridicamente.

II. L'ERRORE SPECULATIVO SULL'INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO.

Il confronto con la realtà dunque che come in tante altre occasioni si discosta non poco dai principi logici ed etici da luogo all'errore speculativo -anche quindi di principio- sull'indissolubilità del matrimonio.

Ora in tempo di crisi del sistema -e l'indissolubilità a prescindere della sua importanza intrinseca si vede anche come una realtà tramandata dall'ancien régime- e di esaltazione delle libertà individuali, sorge il conflitto tra il diritto a una 'buona' felicità e il diritto a una 'propria' felicità. E si arriva a prospettare perfino l'idea che il matrimonio non possa essere indissolubile per 'principio' ma per 'verifica'; per verifica cioè della felicità del singolo: ecco l'errore speculativo, che, come è ovvio, non è tale soggettivamente per il convinto in buona fede. E che può rimanere tale se applicato all'idea generale del matrimonio (can. 1099) - Da esso afferma il Codice che se non determina la volontà non vizia il consenso matrimoniale. E subito cominciano già le questioni più complesse.

Potremmo distinguere tra un errore speculativo ed un errore pratico. In una Sentenza c. PINTO a proposito dell'errore comune si fa riferimento a questa distinzione prendendo in considerazione l'errore solo pratico in quanto l'errore speculativo non opera nella realtà. Il criterio nel nostro caso partirebbe dal numero delle persone che lo hanno e forse la presunzione in partenza sarebbe in favore del numero di persone, tra quelle che errano, che sarebbero disposte ad applicare l'errore al loro matrimonio. Sotto questo profilo nascono due osservazioni di senso contrario: da un lato, dobbiamo pensare che un errore di principio su una qualità essenziale del matrimonio è molto più attinente al matrimonio stesso di quanto possa esserlo un errore su una realtà fisica o matematica, pongo per caso; e pertanto molto più nella linea dell'influsso sulla libertà. Non

possiamo non pensare che sia alto oggi il numero di quanti per riflessione personale o per il peso ambientale possano versare in questo errore speculativo sul carattere più o meno utopico o ideale dell'indissolubilità coniugale. Ma da un'altra parte però può essersi una forte determinazione della libertà in favore dell'indissolubilità nei casi in cui c'è l'amore. Cioè tra un'indissolubilità che rimane nei limiti di un programma -precetto scritto o pensato- o quell'altra che arriva a farsi progetto, cioè impulso della persona. Tra questi due estremi si muove il problema del errore speculativo o pratico nel nostro caso. Che poi ammette ancora ulteriori considerazioni su il modo in cui un progetto personale può acquistare la forza necessaria, e non solo voluta dalla deambulatoria benché forte volontà personale, di una indissolubilità che la norma vuole essenziale e incondizionata. Su questo aspetto dovremmo anche tornare.

Qui arriviamo alle caratteristiche peculiari del consenso coniugale. Certo che si tratta di un modello tipico normativo, che però la norma stessa lascia nella volontà del consenziente quando la fa causa efficiente oltre tanto necessaria dell'esistenza del consenso stesso. Non possiamo pertanto regolarci come nel caso di altre norme di per sé vincolanti, come congiuntamente lo sono per esempio le norme disciplinari, amministrative, tributarie... che non riconoscono tanto spazio -anzi tolgono coattivamente lo spazio della volontà soggettiva. Prima però di abbandonare definitivamente il tema dell'indissolubilità-norma e indissolubilità-scelta, son da farsi i conti con la coscienza delle persone che sanno che non essendo in loro arbitrio cambiare la legge, sono coscienti di sottomettersi volontariamente ad essa. In questo caso sparirebbe l'errore e anche l'atto di volontà.

Ed ancora. L'errore -meglio: la forma mentis- può rimanere nei limiti di una soluzione di fatto che non intaccarebbe -vuoi per ragioni di etica personale o duale, per motivi religiosi,...- i principi essenziali. Allora l'essenza del matrimonio resterebbe salva.

Finalmente dobbiamo al compianto Prof. GRAZIANI, ed è dal resto una constatazione non difficile da fare nei nostri giorni, che le persone oggi sono molto più coerente con il loro libero pensiero di quanto non lo fossero prima. Il ché penso che è particolarmente certo nei casi in cui per trattarsi di realtà tanto intime quanto il matrimonio le trovano più lontane della norma coattiva di quanto non lo siano altri atteggiamenti di fronte alla legge di cui abbiamo già parlato -Non dimenticherei però neanche i casi di disubbidienza civile o di boicottaggio di certe norme, almeno come punto di riferimento molto significativo-. La nostra Giurisprudenza infine ha acutamente notato che le persone che sono molto coerenti con se stesse sono portate ad applicare i loro criteri special-

mente quando si tratta di atti fondamentali della propria vita e tra essi il matrimonio.

Tutte queste osservazioni dunque ci portano a pensare che il transito dell'errore speculativo all'atto positivo di volontà si potrebbe oggi configurare meno difficile a presumere di quanto lo sia stato in passato. Rimane non di meno una certa ambiguità da rimuovere: soprattutto se si tiene conto che il nostro lavoro giudiziario non si limita alla mera constatazione di una possibilità pur massima ma addirittura a la verifica provatoria.

La nostra conclusione dunque di questa parte è la necessità di esistenza dell'errore speculativo-pratico; ma la non sufficienza di esso per la prova dell'esclusione della indissolubilità del matrimonio. Modo nel quale si riduce anche sensibilmente la possibilità di affermare la nullità di un eccessivo numero di matrimoni.

III. L'ATTO POSITIVO DI VOLONTÀ INVALIDANTE DEL MATRIMONIO.

Arriviamo così all'ultima parte della nostra riflessione che è quella definitiva e che in definitiva cercherà di darci il criterio determinante per discernere la possibile nullità del vincolo per esclusione dell'indissolubilità.

Il primo punto sul quale dovremmo soffermarci è la positività di tale atto: espressione con la quale non si toglie ogni ambiguità come spero di poter dimostrare.

Infatti la qualifica di 'positivo' che se attribuisce a tale atto di volontà per di più molto enfatizzato dalla Giurisprudenza non si addice ad esso per motivi di identificazione costitutiva ma piuttosto per motivi di efficacia procedurale o di prova. Qualificare l'atto invalidante come positivo per contrapposizione ad un atto creativo del matrimonio, che è anche atto di volontà -d'accordo col can. 1057- d'una parte è logicamente assurdo Poiché se questo altro è atto di volontà per forza deve essere positivo; d'altra parte è irrispettoso -se così si può dire con l'atto che crea il matrimonio come se questo fosse meno 'atto' meno 'positivo' di quello. Perciò si deve fare attenzione a riservare all'atto sacramentale almeno una consistenza pari a quella dell'atto che lo frustra.

Per di più le Cause di nullità per incapacità hanno portato alla conclusione che l'atto consensuale è un atto persona e interpersonale; o, se si vuole, un atto di volontà personale ed interpersonale. E essendo il consenso matrimoniale sempre lo stesso e una realtà d'indole giuridico e morale e chiaro che quanto apporta o detrae la capacità -sufficienza naturale- deve avere lo stesso valore di quanto pone o ritrae la volontà -deliberata costruzione o frustrazione del patto-. Onde l'atto costitutivo del matrimonio, che va presunto d'accordo con le nostre impostazioni di principio, deve coincidere con

l'atto di una persona matura. O può essere ridotto per deliberata volontà alla stessa inconsistenza del atto di un 'incapace di matrimonio'.

Riconoscevo quindi in altra sede come qualità distintive di questo atto personale di volontà la *totalità, la autonomia e l'apertura alla comunicazione*. Non possiamo ora allungarci nella spiegazione di questi punti. Ma ci serve constatarli per affermare due conclusioni chiare:

1 - L'atto di volontà personale, in forza della sua totalità, va al di là della sola intelligenza. Qui ci incontriamo per un'altra via con la affermazione della insufficienza del solo errore speculativo. E della connotazione del consenso non solo come atto 'puro' di volontà, ma anche come impegno globale.

2 - A prescindere del contenuto -esclusione dell'indissolubilità- tale atto va misurato per la sua stessa consistenza umana, tanto nel costruire come nel frustrare il matrimonio. Nel costruirlo come presunto; nel frustrarlo come comprovato.

3 - Comprovare una mancanza di autonomia o di apertura a una comunicazione esigente quale è la coniugale tanto vale come parlare di mancanza di consenso coniugale perfino prima di arrivare al termine definitorio di questa insufficienza, cioè l'indissolubilità. Su questo ultimo punto torniamo subito.

IV. CRITERI DISTINTIVI PER LA PROVA DELL'ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ.

Vorrei iniziare con un'affermazione già fatta. Dobbiamo diffidare di una esclusione dell'indissolubilità che si propone come rifiuto dell'indissolubilità stessa. E ciò tanto perché può essere finalizzata a un errore solo speculativo come perché di per se può ben essere compatibile con altri versanti dell'impegno personale -al di sopra e al di fuori del atto intellettuale- che nel momento del matrimonio erano presenti ed operanti salvando la sostanza del patto in forza della volontà positiva del consenziente.

E urgente perciò rafforzare le presunzioni derivanti della espressa confessione del presunto escludenti con qualcuna altra che verrebbe a detrarre qualche possibile ambiguità. Vediamole nella misura del possibile.

1. La Nostra Giurisprudenza è assuefatta a stabilire il principio che nel caso dell'esclusione dell'indissolubilità non vige la classica distinzione tra esclusione del diritto stesso o esclusione del suo esercizio. Il che se in principio sembrerebbe fare più facile la prova dell'esclusione dell'indissolubilità, non toglie per niente il disagio di una maggiore difficoltà nella suddetta prova. Infatti non credo sbagliare se affermo che anche essendo la più frequente delle figure di esclusione invocate per le nostre parti attrici nel processo e senz'altro la più difficile di valutare. Vogliamo tornare sul fondamento di tale discostamento delle Cause di esclusione dell'indissolubilità dalle sue

‘colleghe’, l’esclusione della fedeltà e dell’ordinazione alla procreazione nello schema classico? - San Tommaso affermava che la ragione era che essendo l’indissolubilità *tota quanta* ‘res iuris’ non era concepibile simile distinzione. Può esserci un diritto alla fedeltà che escluda il suo esercizio; alla procreazione compatibile ‘fisicamente’ con un abuso, un non-esercizio dello stesso; non tale il caso dell’indissolubilità. Ma San Tommaso dice di più: il matrimonio può esistere senza la fedeltà in atto e senza l’attuazione dell’ordinamento alla procreazione; non mai senza l’indissolubilità. E qui il grande Teologo accenna a una prima constatazione di grande interesse: il matrimonio si identifica con la sua indissolubilità. E lo stesso ragionamento che suggerisce una Sentenza c. SERRANO di 31 marzo 1979. In questa decisione si afferma che se manca il vincolo diritto-dovere, che è alla base del matrimonio, la disponibilità cioè di entrambi a scambiare il tante volte detto darsi-accettarsi che costituisce il vincolo coniugale nel suo farsi, è inutile indagare oltre. Poiché le cosiddette proprietà del matrimonio sono infatti tali, cioè qualità che hanno bisogno di un *subiectum inhaesionis*: senza la presenza di quel sostrato la presenza delle qualità svanisce. Nella stessa sentenza si conclude per l’esclusione dell’indissolubilità precisamente per quella identità tra indissolubilità e matrimonio a cui poco fa facevamo riferimento. Ecco dunque un primo punto chiaro di riferimento: se l’esclusione dell’indissolubilità comporta in qualche modo l’esclusione del mutuo darsi ed accettarsi tra gli sposi sincero e totale, possiamo pensare che qualunque sia l’idea teorica del matrimonio che abbiano i consenzienti, hanno escluso, magari anche implicitamente la sua indissolubilità. Sotto questo profilo è da sottolinearsi, la prevalenza dell’uno sull’altro degli sposi in modo che possa anche ipotizzarsi, senza timore di snaturare la identità del patto che qualsiasi degli sposi e anche i due possano vedere l’indissolubilità come un’esigenza della legge e non un diritto-dovere dell’uno verso l’altro confondendo quello che la legge insegna e comanda ma non crea con quello che è il vero nervo essenziale del matrimonio (cf. una c. SERRANO di 5 aprile 1973)

2. Nelle antipode troviamo il ben conosciuto tema dell’esclusione dell’indissolubilità per patto contro la sostanza del matrimonio. A prima vista si direbbe che ora, contrariamente all’impostazione tradizionale del tema, l’esclusione ha minore forza Poiché l’atto è interpersonale. Ma<si deve riconoscere il fatto di ripresentarsi qui il tema della prova. L’esclusione infatti nei casi del patto perde molta della sua caratteristica di ‘condicio mente retenta’ per acquistare una certa maggiore rilevanza esterna. Si possono anche avvicinare a questi casi quelli nei quali o con prova preconstituita o per patto aperto si prevede la possibilità di cessazione del matrimonio e si fanno i capitoli con relazione ai beni o alla possibile discendenza. Tali previsioni, almeno per se stesse

è un indizi di esclusione di una perpetuità necessaria

3. L'*error perversax*, la tenace e pertinace difesa del divorzio mette a fuoco il problema della distinzione tra esclusione e incapacità. Nei giorni in cui fu coniata dal Emmo. Cardinale FELICI, allora Uditore di Rota, la frase *aliter nolat nisi quod mente volutet, quasi in altera constituus natura* nè l'esclusione, ma soprattutto l'incapacità erano viste con la precisione con cui oggi sono stimate. Un'incapacità particolarmente focalizzata nell'indissolubilità da mettere in rapporto con il modo di essere e il modo di comportarsi le persone potrebbe chiarire non poco tanto l'esclusione -che vede appunto nella pervicacia o malizia del soggetto un efficace 'causa excludendi' come l'incapacità non necessariamente da ancorare sempre ai temi 'intellettualizzato' del uso di ragione o della *discretio iudicii*.

3. Esclusione ipotetica e condizione potestativa. Ho voluto mettere insieme queste due ben note espressioni della nostra Giurisprudenza e della dottrina perché entrambe fanno riferimento alla costruzione giuridica della condizione-ipotesi ed incontrano un singolare punto di convergenza in quella che prima ricordavamo essere stata sempre chiamata 'condicio mente retenta'. Una costruzione parallela dell'esclusione -soprattutto nella consueta strutturazione delle risultanze provatorie, cioè la prevalente causa dell'esclusione e le circostanze- e la condizione -con i criteri del dubbio e della sottomissione del consenso alla circostanza, conferma questo parallelismo.

Per di più la cosiddetta condizione potestativa, quanto anomala che dir si voglia ma non da scartare a priori nello spesso illogico iter dell'intenzione, lascierebbe nell'arbitrio del nubente la configurazione del matrimonio e dunque la possibile soppressione, più inconscia o implicita che deliberata della sua necessaria indissolubilità.

Non posso esimerci di fare due esempi. Il primo, quasi obbligato, rimane nella genericità del progetto matrimoniale comune: Staremo insieme mentre < duri la nostra felicità. Non trovo facile ne in teoria ne in fase provatoria procedurale la configurazione di questa ipotesi. No, in teoria, perché la felicità non è componente necessario delle scelte umane; al più è un desiderio più o meno utopico, in un grado molto variabile, di tutte ed appartiene alla loro desiderabile realizzazione non realtà (è qui il caso di non dimenticare che le cause di nullità sono essenzialiste, cioè cercano di cogliere l'essenza stessa -il radicale *to be or not to be* del matrimonio- no la sua perfezione) No, nella verifica esistenziale provatoria perché non disponiamo di un parametro chiaro ed univoco per discernere che cosa sia da intendersi per felicità.

Il problema della condizione potestativa in quanto implicito rifiuto dell'indissolubilità presenterà problemi più complessi. Facciamo qualche esempio ed uno in particolare della mia non più corta né giovane esperienza giudiziaria. Condizioni potestative sarebbero quelle che comportano impegni come: 'Non berrai più', 'Abbandonerai lo sport, certe diversioni, cercherai lavoro -l'uomo- 'Dirai addio alle varietà, il teatro, perfino la professione -la donna-. Come ben sappiamo la canonistica ha cercato di venire incontro alle difficoltà che si prospettavano con siffatta condizione nel sistema matrimoniale canonico ancorando il suo esistere alla sincerità della promessa-impegno. Così la condizione potestativa -di per sé di futuro- si trasformava in una condizione di presente.

Ma accadde un caso che mi fece pensare. Una giovane donna, vedova, volle risposarsi senza effetti civili per mantenere per la piccola figliuola la pensione che aveva lasciato il marito. Il secondo, che può anche aversi impegnato sinceramente, appena sono arrivati i primi screzi coniugali, fece uso del suo diritto di coniuge per chiedere l'iscrizione civile, con la sola finalità di recare pregiudizio alla donna. La quale, avvenuto il fatto della trascrizione, immediatamente chiese la nullità del suo matrimonio. Le fu negata perché non fu in grado di dimostrare la mancanza di sincerità del marito. E' giusta tale valutazione?

La risposta merita una maggiore attenzione. Quale era l'oggetto della condizione? - Senz'altro non la sincerità della promessa ma l'effettiva percezione della pensione da parte della bambina. Ragion per cui perché il caso fosse una vera condizione di presente qualcuno avrebbe dovuto dire alla donna che precisasse chiaramente il senso della sua pretesa. E se questa era la sincerità della promessa -attuale nel momento del consenso- fosse conscia che rischiava la perdita della pensione col matrimonio. Se invece lei insisteva nel volere vincolare il matrimonio alla carenza di effetti civili tale matrimonio non poteva essere fatto e non già per qualsiasi presunta condizione potestativa, ma per esclusione implicita e forte già non tanto dell'indissolubilità.

IV. MENTALITÀ DIVORZISTICA ED ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITÀ.

Per finire un breve richiamo al tema tanto attuale della mentalità divorzistica che mi è stato suggerito nel affidarmi l'onere e l'onore di questa relazione. Facciamo due avvertenze preve di indubbio interesse. La prima comporta una certa autocritica; la seconda una sicura fedeltà ai principi canonici.

Tutti siamo consci che il motivo per cui le Cause vengono presentate al Tribunale Ecclesiastico essenzialmente è simile al divorzio. Cioè: due sposi non pongono a dibattito la nullità del loro matrimonio perchè in ultima istanza dubitano della validità o correttezza del loro matrimonio. Lo fanno perchè non possono o non vogliono continuare la loro vita comune. La loro motivazione non si discosta di molto dall'impostazione 'in re' della istanza di divorzio. Solo che per essere coerenti con la loro fede cercano nel consenso un'ancora di salvezza. Perciò neanche le parti nel processo canonico di nullità, anche se in buona fede, sono immuni ad una certa mentalità di 'annullamento' come si suol dire più che dichiarazione di nullità. Il che non comporta una così decisa separazione dalla mentalità divorzistica.

Daltro canto come bene mi faceva notare il Nostro Vicario Giudiziale il dramma di queste dichiarazioni di nullità per esclusione dell'indissolubilità è che la magra consolazione che concedono consiste in riconoscere che il matrimonio è stato nullo ab initio e che pertanto parecchi anni e valissime esperienze sono come vanificate da una decisione giudiziale per di più molto desiderata. Si possono mantenere in bilico tanti matrimoni quanti possono prospettarsi dubbi sull'incertezza dell'avvenire anche se mentre 'funzionano' loro sono o possono essere consci di una nullità? Quale spiegazione diamo a questo fatto? - Si tratterà di un errore che non arriva alla volontà nel momento del consenso e che diventa volontà solo quando 'serve'? - Sarà invece una volontà immatura che non è stata in grado di affrontare gli impegni matrimoniali e che non volendo mettere in evidenza un'incapacità ricorre a un errore speculativo? - Sarà veramente una forte volontà a sostegno di un errore pervicace? E' evidente che ci troviamo davanti a molte ipotesi non tutte comportanti la nullità e tutte relazionate con una certa messa in forse dell'indissolubilità matrimoniale. Essendo ogni caso irripetibile è chiaro che non mi la sento di dare una risposta teorica, ma credo aver proposto linee di riflessione sufficienti in quanto antecede per cercare di illuminare le singole fattispecie.

Un'ultima osservazione nel limite tra diritto e cura pastorale. Quando il Papa insiste nel raccomandare ai sacerdoti il celibato viene incontro a una evidente difficoltà nell'analogia, per tanti versi utilissima e interessantissima con l'indissolubilità del matrimonio canonico. Il Papa ricorda che il celibato sacerdotale, con tutte le sue difficoltà ed anche senza essere di origine divina va osservato alacramente come stimolo anche ed esempio per le famiglie cristiane. Qualsiasi sia la normativa che regoli uno e altro istituto avverte Giovanni Paolo II entrambi immediatamente nascono di una scelta libera e volontaria e vanno rispettati come impegni seriamente assunti.

La traduzione del ammonimento in termini matrimoniali canonici passerebbe per l'ammissione di una coscienzosa preparazione al matrimonio che comporti una coraggiosa ed aperta adesione alla indissolubilità. In presenza di tutti gli immaginabili errori teorici, oggi la Chiesa di Gesucristo e di Pietro che accoglie il consenso è la Chiesa dell'indissolubilità del matrimonio. Una scelta precisa e decisa in linea di libertà non può venire meno né fare di tale defezione un vantaggio. Preparare così e celebrare così il matrimonio non dubito che deminuirebbe il numero delle Cause di nullità per esclusione dell'indissolubilità e farebbe quelle presentate suscettibili di un più chiaro e trasparente trattamento.

Voglio ringraziare il Tribunale Piceno per il suo alto servizio alla Chiesa e per avermi distinto con la sua invitazione. La Rota Romana più chiaramente ancora nella Costituzione Pastor Bonus sulla Curia sente in queste occasioni, anche attraverso questo mio umile contributo, che adempie al suo dovere di ministero di comunione e carità verso tutte le Chiese. Auguri per il nuovo anno giudiziario. Grazie di tutto il cuore.

Fermo, 16 marzo 1994.